DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 2174

D.M. 18/2/82 – Art. 6. "Commissione Regionale d'Appello avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica" – DGR n.2234/1986, DGR n.2038/2016, DGR n.378/2018 e DGR n. 146/2019 – Nomina componenti Commissione Regionale d'Appello 2021-2023.

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale, prof. Pier Luigi Lopalco, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari responsabili delle P.O. "Prevenzione e Promozione della Salute" e "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Il D.M. 18 febbraio 1982 recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", all'art. 6 ha previsto l'istituzione di una Commissione Regionale d'Appello (CrdA) con il compito di riesaminare le certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciate a seguito di accertamenti sanitari e a seguito di presentazione di ricorso da parte dell'atleta, così come stabilito dall'art. 3, individuando le tipologie di specializzazione richieste per ciascun componente:
 - un medico specialista o docente in Medicina dello Sport;
 - un medico specialista o docente in Medicina interna o materie equipollenti;
 - un medico specialista o docente in Cardiologia;
 - un medico specialista o docente in Ortopedia;
 - un medico specialista o docente in Medicina Legale e delle assicurazioni.
 prevedendo, in presenza di casi specifici, la consulenza di sanitari specializzati nella materia inerente.
- La Regione Puglia, con successivi atti deliberativi, ha istituito detta Commissione, in ultimo con DGR n. 2038 del 13.12.2016, DGR n. 378 del 13.03.2018 e DGR n. 146 del 30.01.2019.
- L'attuale Commissione Regionale d'Appello risulta essere composta dai seguenti specialisti, effettivi e sostituti, in servizio presso strutture sanitarie pubbliche:

Effettivi:

prof. Domenico Accettura	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente
dr. Francesco Nardulli	Specialista in Medicina Legale	Componente
dr. Egidio Saracino	Specialista in Medicina Interna	Componente
dr. Marco Matteo Ciccone	Specialista in Cardiologia	Componente
dr. Antonio Mariani	Specialista in Ortopedia	Componente

Supplenti:

dr. Luigi Conti	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente supplente
dr. Giuliano Saltarelli	Specialista in Medicina Legale	Componente supplente
Prof. Giovanni De Pergola	Specialista in Medicina Interna	Componente supplente
dr. Francesco Troso	Specialista in Cardiologia	Componente supplente
dr. Rocco Colasuonno	Specialista in Ortopedia	Componente supplente

Vista la scadenza dei termini di validità della Commissione e acquisite agli atti d'ufficio con prot. n. AOO_082/18312 del 10.12.2020, le dichiarazioni di disponibilità dei componenti effettivi e supplenti compresa quella del dott. Rocco La Gioia, unitamente al curriculum vitae dello stesso, in sostituzione del dott. Francesco Troso, impossibilitato a continuare a rivestire il ruolo di componente supplente.

Si rende pertanto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti in capo alla Commissione assegnati in forza di legge, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, nominare per il triennio 2021 - 2023, la nuova Commissione Regionale d'Appello, così composta:

Componenti effettivi:

prof. Domenico Accettura	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente
dr. Francesco Nardulli	Specialista in Medicina Legale	Componente
dr. Egidio Saracino	Specialista in Medicina Interna	Componente
dr. Marco Matteo Ciccone	Specialista in Cardiologia	Componente
dr. Antonio Mariani	Specialista in Ortopedia	Componente

Componenti supplenti:

dr. Luigi Conti	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente supplente
dr. Giuliano Saltarelli	Specialista in Medicina Legale	Componente supplente
Prof. Giovanni De Pergola	Specialista in Medicina Interna	Componente supplente
dr. Rocco La Gioia	Specialista in Cardiologia	Componente supplente
dr. Rocco Colasuonno	Specialista in Ortopedia	Componente supplente

Si fa presente inoltre che l'efficacia del conferimento dell'incarico è subordinata all'acquisizione agli atti d'ufficio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e si conferma il principio della incompatibilità, nel caso in cui la certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica sia stata rilasciata dal medico certificatore che riveste contemporaneamente anche la carica di componente della Commissione Regionale d'Appello. In tali casi il medico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente ed alla segreteria della Commissione.

Si conferma che la misura del compenso spettante ai componenti di detta Commissione è quella già stabilita in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 6 del Decreto legge n. 78 convertito in legge n.122 del 30/07/2010, in materia di adeguamento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni, a cui vanno aggiunte le ritenute previste dalla normativa vigente, così come stabilito con DGR 282/2015.

Restano invariati il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, per l'esame da parte della Commissione e le cause di decadenza dall'incarico per n.3 assenze del medesimo componente, dalle sedute della Commissione.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della legge regionale n.7/1997, propone alla Giunta:

- 1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto della composizione della nuova Commissione Regionale d'Appello per il triennio 2021-2023, che risulta così composta:

Componenti effettivi:

prof. Domenico Accettura	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente
dr. Francesco Nardulli	Specialista in Medicina Legale	Componente
dr. Egidio Saracino	Specialista in Medicina Interna	Componente
dr. Marco Matteo Ciccone	Specialista in Cardiologia	Componente
dr. Antonio Mariani	Specialista in Ortopedia	Componente

Componenti supplenti:

dr. Luigi Conti	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente supplente
dr. Giuliano Saltarelli	Specialista in Medicina Legale	Componente supplente
Prof. Giovanni De Pergola	Specialista in Medicina Interna	Componente supplente
dr. Rocco La Gioia	Specialista in Cardiologia	Componente supplente
dr. Rocco Colasuonno	Specialista in Ortopedia	Componente supplente

- 3. di confermare che l'efficacia del conferimento dell'incarico è subordinata all'acquisizione agli atti d'ufficio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e si conferma il principio della incompatibilità, nel caso in cui la certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica sia stata rilasciata dal medico certificatore che riveste contemporaneamente anche la carica di componente della Commissione Regionale d'Appello. In tali casi il medico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente ed alla segreteria della Commissione.
- 4. di confermare che ai componenti della Commissione di cui al presente provvedimento spetta il compenso già previsto dall'art. 6 del Decreto legge n. 78 convertito in legge n.122 del 30/7/2010, oltre le ritenute previste dalla normativa vigente;
- 5. di confermare l'invarianza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, per l'esame da parte della Commissione e delle cause di decadenza dall'incarico per n.3 assenze del medesimo componente, dalle sedute della Commissione.
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito <u>www.regione.puglia.it</u>;
- 7. di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento sul sito www.regione.puglia.it e sul portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it o con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- 8. di notificare il presente provvedimento al servizio personale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile P.O. "Prevenzione e Promozione della Salute" Dott. Nehludoff Albano LA RESPONSABILE P.O. "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Promozione della Salute e del Benessere" Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI"

Dott. Vito Montanaro

L'ASSESSORE ALLA SANITA' E AL BENESSERE ANIMALE Prof. Pietro Luigi Lopalco

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

- 1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto della composizione della nuova Commissione Regionale d'Appello per il triennio 2021-2023, che risulta così composta:

Componenti effettivi:

prof. Domenico Accettura	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente
dr. Francesco Nardulli	Specialista in Medicina Legale	Componente
dr. Egidio Saracino	Specialista in Medicina Interna	Componente
dr. Marco Matteo Ciccone	Specialista in Cardiologia	Componente
dr. Antonio Mariani	Specialista in Ortopedia	Componente

Componenti supplenti:

dr. Luigi Conti	Specialista in Medicina dello Sport	Presidente supplente
dr. Giuliano Saltarelli	Specialista in Medicina Legale	Componente supplente
Prof. Giovanni De Pergola	Specialista in Medicina Interna	Componente supplente
dr. Rocco La Gioia	Specialista in Cardiologia	Componente supplente
dr. Rocco Colasuonno	Specialista in Ortopedia	Componente supplente

3. di confermare che l'efficacia del conferimento dell'incarico è subordinata all'acquisizione agli atti d'ufficio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. e si conferma il principio della incompatibilità, nel caso in cui la certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica sia stata rilasciata dal medico certificatore che riveste

contemporaneamente anche la carica di componente della Commissione Regionale d'Appello. In tali casi il medico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente ed alla segreteria della Commissione.

- 4. di confermare che ai componenti della Commissione di cui al presente provvedimento spetta il compenso già previsto dall'art. 6 del Decreto legge n. 78 convertito in legge n.122 del 30/7/2010, oltre le ritenute previste dalla normativa vigente;
- 5. di confermare l'invarianza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, per l'esame da parte della Commissione e delle cause di decadenza dall'incarico per n.3 assenze del medesimo componente, dalle sedute della Commissione;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito <u>www.regione.puglia.it</u>;
- 7. di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento sul sito www.regione.puglia.it e sul portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it o con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- 8. di notificare il presente provvedimento al servizio personale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario Generale della Giunta GIOVANNI CAMPOBASSO Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO